

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1905

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata **POLIDORI**

Concessione gratuita della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in favore delle imprese in possesso della certificazione della parità di genere

Presentata il 31 maggio 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — La certificazione della parità di genere, cosiddetta « bollino rosa », è stata introdotta dalla legge 5 novembre 2021, n. 162, che, modificando il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ha inserito l'articolo 46-*bis* in cui si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le imprese possano dotarsi della certificazione che attesti le misure in concreto adottate dal datore di lavoro per ridurre il divario di genere all'interno dell'azienda.

In particolare, ai fini del rilascio della certificazione della parità di genere sono valutate la possibilità di crescita, la parità salariale a parità di mansioni, le politiche di gestione delle differenze di genere e la tutela della maternità.

Con questo intervento normativo il legislatore ha dato attuazione a quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resi-

lienza (PNRR), ove la parità di genere figura come una delle tre priorità trasversali insieme al sostegno ai giovani, al Mezzogiorno e al riequilibrio territoriale. Tali priorità sono perseguite attraverso un approccio integrato e orizzontale, nelle diverse missioni che compongono il PNRR.

Secondo il PNRR, la creazione di un sistema di certificazione della parità di genere garantirà: *a)* la diminuzione del divario retributivo di genere; *b)* il miglioramento delle condizioni lavorative per le donne, anche in relazione alla protezione della maternità; *c)* l'aumento dell'occupazione femminile; *d)* una maggiore inclusione sociale.

Più specificamente, la missione 5, investimento 1.3, del PNRR prevede l'attivazione di un sistema nazionale di certificazione della parità di genere, con l'obiettivo di incentivare le imprese ad adottare politiche atte a ridurre il divario di genere in

tutte le aree che presentano maggiori criticità.

Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 29 aprile 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 2022, sono stati definiti i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere da parte delle imprese, che deve essere rilasciata unicamente da organismi di certificazione accreditati.

Il medesimo decreto prevede altresì l'obbligo per i datori di lavoro di fornire annualmente un'informativa aziendale sulla parità di genere, che rifletta il grado di adeguamento alla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, pubblicata il 16 marzo 2022. Mediante tale informativa, le rappresentanze sindacali aziendali e i consiglieri territoriali e regionali di parità, sono posti nella condizione di esercitare una funzione di controllo e di verifica del rispetto dei requisiti necessari al mantenimento dei parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere da parte delle imprese.

La citata prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 contiene criteri, prescrizioni e tecniche funzionali al rilascio della certificazione della parità di genere e fornisce raccomandazioni che tengono conto di vari indicatori chiave di prestazione, cosiddetti « *key performance indicator* » o « *KPI* », relativi a sei aree fondamentali: cultura e strategia, amministrazione, processi relativi alle risorse umane, opportunità di crescita e inclusione femminile nell'azienda, equità remunerativa per genere, tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro, fornendo linee guida che mirano a monitorare gli obiettivi di parità di genere, a colmare eventuali divari e a produrre un cambiamento solido e sostenibile delle realtà aziendali. Per ogni area sono identificati alcuni indicatori chiave di prestazione e a ciascuno di essi è associato un punteggio.

L'accesso alla certificazione della parità di genere avviene su base volontaria e su richiesta della singola impresa al raggiungimento del punteggio minimo del 60 per cento sulla base di un articolato procedimento che prevede un esame documentale,

l'attività di verifica in corso di esame e le verifiche annuali, volte a controllare il mantenimento dei requisiti stessi nel tempo.

La certificazione attesta le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita nell'impresa, alla parità salariale e alla tutela della maternità. Ogni due anni tale certificazione viene rivalutata e rinnovata se sui divari rilevati sono stati posti in essere piani di mitigazione e miglioramento.

Le imprese virtuose che ottengono la certificazione possono godere di una serie di benefici, quali: 1) l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali riservato alle imprese che siano in possesso della certificazione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, in misura non superiore all'1 per cento dei contributi complessivamente dovuti dal datore di lavoro e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna impresa; 2) un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti; 3) un punteggio premiale per la valutazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, delle offerte presentate a seguito della pubblicazione di bandi di gara, avvisi o inviti relativi a procedure per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere; 4) la riduzione del 20 per cento della garanzia fideiussoria per la partecipazione a gare pubbliche.

La presente proposta di legge introduce ulteriori benefici per le imprese in possesso della certificazione di parità di genere, prevedendo misure semplificate e agevolate per l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il Fondo, istituito presso il Mediocredito Centrale Spa, costituisce uno dei principali strumenti di sostegno pubblico finalizzati a garantire la liquidità delle piccole e medie imprese (PMI). Con l'intervento del Fondo, l'impresa non riceve un contributo in denaro, ma ha la possibilità di ottenere fi-

nanziamenti, senza garanzie aggiuntive – e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative – sugli importi garantiti dal Fondo stesso.

Il Fondo, in via ordinaria, garantisce o controgarantisce operazioni finanziarie a favore delle PMI, ad eccezione di alcune rientranti in determinati settori economici.

Alla disciplina ordinaria del Fondo si è aggiunta, in ragione della necessità di sostenere le PMI fortemente colpite dagli effetti della crisi relativa alla pandemia di COVID-19, una disciplina speciale transitoria che potenzia lo strumento e ne estende la portata, per ciò che attiene sia agli importi garantibili sia ai beneficiari finali, nella prospettiva di assicurare la necessaria liquidità al tessuto imprenditoriale italiano. Il Fondo ha rappresentato, in questo senso, una delle principali misure che sono state utilizzate per far fronte agli effetti socio-economici della crisi provocata dalla pandemia di COVID-19 e dalla crisi energetica.

La citata disciplina speciale, che deroga alla disciplina ordinaria del Fondo, è stata introdotta dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ed è stata estesa, fino al 30 giugno 2022, dall'articolo 1, comma 54, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che contestualmente ha ridimensionato l'intervento straordinario del Fondo, in una logica di eliminazione graduale delle disposizioni speciali in vista della fine del periodo emergenziale. A tale scopo è stata introdotta una disciplina transitoria, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, che ripristinava parzialmente le modalità operative ordinarie. Il periodo di operatività della disciplina transitoria è stato prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2023, dall'articolo 1, commi 392 e 393, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come misura di sostegno speciale e temporaneo del Fondo alle imprese colpite dagli effetti della crisi generata dal conflitto russo-ucraino.

L'articolo 15-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, ha introdotto, per il periodo dal 1° gennaio

2024 al 31 dicembre 2024, ulteriori disposizioni transitorie e in deroga alla disciplina ordinaria del Fondo, secondo cui i beneficiari possono accedere alla garanzia previa valutazione del merito di credito da parte del consiglio di gestione, fatta eccezione per le operazioni finanziarie riferite a *start-up* innovative e incubatori certificati, per le quali la garanzia del Fondo è concessa senza valutazione dei dati contabili di bilancio dell'impresa o dell'incubatore.

Il modello di valutazione dei beneficiari individua cinque classi di merito creditizio dei soggetti beneficiari, in funzione crescente delle probabilità di inadempimento crescente delle imprese, con l'ultima classe (classe di merito o fascia 5) che definisce l'area di non ammissibilità dei beneficiari alla garanzia del Fondo.

La presente proposta di legge, al fine di agevolare l'accesso al citato Fondo di garanzia da parte delle imprese in possesso della certificazione della parità di genere, prevede innanzitutto che la garanzia sia concessa a titolo gratuito, quindi senza versamento di alcuna commissione sull'importo garantito dal Fondo.

Inoltre, per le medesime imprese, la garanzia è concessa fino alla misura massima dell'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria. Tale percentuale si applica sia in caso di garanzia diretta – ossia la garanzia pubblica che sostituisce di fatto le garanzie personali o reali, che, in assenza del fondo garanzia, i soggetti richiedenti sarebbero tenuti a presentare – sia in caso di riassicurazione, ossia la garanzia pubblica che si pone a supporto di una garanzia personale o reale esistente. L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa dotata di certificazione della parità di genere è pari a euro 5.000.000, così come previsto per le altre imprese dalla disciplina temporanea di cui al citato articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, e attualmente, anche in via transitoria, dal citato articolo 15-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.

Un'ulteriore misura finalizzata a semplificare e ad agevolare l'accesso al Fondo da parte delle imprese dotate di certifica-

zione della parità di genere prevede che le richieste di garanzia presentate dalle medesime imprese hanno priorità nella fase di istruttoria e di presentazione al consiglio di gestione del Fondo. Inoltre, la garanzia del Fondo è concessa automaticamente, senza valutazione dei dati contabili di bilancio e del merito creditizio dell'impresa beneficiaria e senza applicazione del modello di

valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo.

Infine, si dispone che per quanto non diversamente disposto dalla legge, si applicano le modalità e le procedure ordinarie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale del Fondo.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge definisce i criteri e le modalità per semplificare e agevolare l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito denominato «Fondo», in favore delle piccole e medie imprese in possesso della certificazione della parità di genere prevista dall'articolo 46-*bis* del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Art. 2.

(Criteri e modalità di accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

1. In favore delle imprese di cui all'articolo 1, la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito.

2. La garanzia del Fondo è concessa nella misura massima dell'80 per cento dell'importo di ciascuna operazione finanziaria, sia per interventi di garanzia diretta sia per interventi di riassicurazione.

3. L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è pari a 5 milioni di euro.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano fermo restando il limite di impegno massimo assumibile del Fondo fissato annualmente dalla legge di bilancio.

5. Alle richieste di garanzia presentate dalle imprese di cui all'articolo 1 è riconosciuta priorità nella fase di istruttoria e di presentazione al consiglio di gestione del Fondo.

6. In relazione alle operazioni finanziarie riferite alle imprese di cui all'articolo 1 la garanzia del Fondo è concessa automaticamente, senza valutazione dei dati contabili di bilancio e del merito creditizio

dell'impresa beneficiaria e senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia.

7. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le modalità e le procedure ordinarie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale del Fondo.

PAGINA BIANCA



19PDL0093620